

A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria – Settore Tecnico - Amministrativo Provinciale – Caserta - Decreto dirigenziale n. 41 del 2 aprile 2010 - COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA (CE) - SEDE FARMACEUTICA UNICA RURALE - RICONOSCIMENTO DELLA TITOLARITA' ALLA SOCIETA' " FARMACIA SAN FRANCESCO DI COPPOLINO LEOPOLDO E BOCCIA ANTONELLA S.N.C.".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Unità Organica Operativa del Servizio Farmaceutico nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal funzionario responsabile della P.O.U.C.

PREMESSO che, con D.P.G.R.C. n. 10374 del 28 giugno 1990, il dott. Antimo Del Giudice, farmacista, nato a Caserta (CE) il 29.09.1953, c.f. DLG NTM 53P29 B963T, fu autorizzato a gestire, quale titolare, la farmacia rurale sede farmaceutica unica della Pianta Organica del Comune di Piana di Monte Verna (CE);

VISTA l'istanza dei dottori Boccia Antonella e Coppolino Leopoldo, nella qualità di amministratori e legali rappresentante della Società in nome Collettivo denominata "Farmacia San Francesco di Coppolino Leopoldo e Boccia Antonella S.n.c.", acquisita in data 31.03.2010 al prot. n. 287963 di questo Ufficio, con la quale viene chiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 legge 475/68 ed art. 7 legge 362/91, il trasferimento della titolarità della farmacia sede farmaceutica unica rurale del Comune di Piana di Monte Verna (Ce), dal dott. Antimo Del Giudice, alla società "Farmacia San Francesco di Coppolino Leopoldo e Boccia Antonella S.n.c.", a seguito di acquisto del diritto di esercizio e della connessa azienda commerciale;

VISTI:

- l'atto notarile stipulato il 10.03.2010 dalla dott.ssa Ferraro Silvana, notaio in Maddaloni, al numero di repertorio 55547, raccolta n. 5282, registrato presso l'ufficio delle Entrate di Caserta il 12.03.2010, al numero 2461, nel quale si rileva che il dott. Leopoldo Coppolino, nato a San Felice a Cancelli (CE), il 29.05.1983, domiciliato a Maddaloni (CE) alla Via Libertà, nr.18, c.f. CPP LLD 83E29 H834D, farmacista, e la dott.ssa Antonella Boccia, nata a Capua (CE), il 14.04.1968 ed ivi residente alla Via Brezza s.n.c., c.f. BCC NNL 68D54 B715X, farmacista, hanno costituito una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale " Farmacia San Francesco di Coppolino Leopoldo e Boccia Antonella S.n.c.", con sede legale in Piana di Monte Verna (CE) alla Via Croce Cornieri nr.26. L'amministrazione e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio sono affidate ad entrambi i soci, i quali potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, con firma disgiunta, nessuno escluso;
- l'atto notarile stipulato il 29.03.2010 dalla dott.ssa Ferraro Silvana, notaio in Maddaloni, al numero di repertorio 55554, raccolta n. 5287, nel quale si rileva che la Società "Farmacia San Francesco di Coppolino Leopoldo e Boccia Antonella S.n.c.", ha acquistato dal dott. Antimo Del Giudice, il diritto di esercizio e la connessa azienda commerciale relativi alla sede farmaceutica unica rurale della Pianta Organica del Comune di Piana di Monte Verna (CE);
- dichiarazione di responsabilità, ai sensi dell'artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il dott. Leopoldo Coppolino, dichiara:
 - di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti a suo carico;
 - di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 13 della L. 475/68, e dall'articolo 8 della L. 362/91 e successive modifiche ed integrazioni e di non essere mai stata titolare di farmacia e di non aver mai venduto né acquistato farmacia prima d'ora;
 - di non sussistere nei suoi confronti, cause di diniego, di decadenza e di sospensione indicate nell'allegato 1 del D.L. 8.8.94 n.490 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, come previste dagli articoli 2 e 10, commi 1,2,3,4,5 bis e 5 ter della L. 31.5.65 n.575 e formulate dall'art.2 della L. 23.12.82 n. 936 e dall'art.1 della L. 19.03.90 n.55 con successive modifiche ed integrazioni, ed in riferimento all'art. 5 comma 1 del D.L. 490/94;

- di essere iscritto all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta dal 23.01.2008 al n. 001641
- certificato medico di idoneità psico-fisica, rilasciato dall'A.S.L. CE U.O. Medicina Legale e I.C. Distretto Sanitario 13, in data 09.02.2010, prot. n.90;
- dichiarazione di responsabilità ai sensi dell'artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale la dott.ssa Antonella Boccia, dichiara:
- di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti a suo carico;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 13 della L. 475/68 e dall'articolo 8 della L. 362/91 e successive modifiche ed integrazioni e di non essere mai stata titolare di farmacia e di non aver mai venduto né acquistato farmacia prima d'ora;
- di non sussistere nei suoi confronti, cause di diniego, di decadenza e di sospensione indicate nell'allegato 1 del D.L. 8.8.94 n.490 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, come previste dagli articoli 2 e 10, commi 1,2,3,4,5 bis e 5 ter della L. 31.5.65 n.575 e formulate dall'art.2 della L. 23.12.82 n. 936 e dall'art.1 della L. 19.03.90 n.55 con successive modifiche ed integrazioni, con riferimento all'art. 5 comma 1 del D.L. 490/94;
- di essere iscritta all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta dal 03.06.1998 al n. 01243;
- certificato medico di idoneità psico-fisica, rilasciato dall'Azienda U.S.L. CE/2 Distretto 39 Capua U.O.M.L. in data 01.04.2010;

DATO ATTO che la documentazione acquisita agli atti di questo Settore corrisponde a quella prescritta dalla normativa vigente ai fini del rilascio della richiesta autorizzazione;

RITENUTO di poter autorizzare il trasferimento della titolarità della farmacia sede farmaceutica unica rurale della Pianta Organica del Comune di Piana di Monte Verna (CE) in favore della Società "Farmacia San Francesco di Coppolino Leopoldo e Boccia Antonella S.n.c.", ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 legge 475/68 ed art. 7 legge 362/91 come modificato dall'articolo 5 comma 6 ter del D.L. 233 del 4 luglio 2006 convertito in legge in data 4 agosto 2006, nr. 248;

VISTA la normativa vigente in materia;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3466 del 3.06.2000;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 04/SAN del 22.06.2000 del Coordinatore dell'A.G.C. n.20 Assistenza Sanitaria;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di autorizzare la Società in nome collettivo denominata " Farmacia San Francesco di Coppolino Leopoldo e Boccia Antonella S.n.c.", con sede legale in Piana di Monte Verna (CE) alla Via Croce Cornieri nr.26, a gestire, quale titolare la farmacia relativa alla sede farmaceutica unica rurale della Pianta Organica del Comune di Piana di Monte Verna, con sede in Via Campo Sportivo, nr.8, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L. 475/68 e art. 7 della L. 362/91 come modificato dall'articolo 5 comma 6 ter del D.L. 233 del 4 luglio 2006 convertito in legge in data 4 agosto 2006, nr.248. L'amministrazione e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio sono affidate ad entrambi i soci dott. Leopoldo Coppolino, farmacista, nato a San Felice a Cancellò (CE), il 29.05.1983, domiciliato a Maddaloni (CE) alla Via Libertà, nr.18, c.f. CPP

LLD 83E29 H834D e la dott.ssa Antonella Boccia, nata a Capua (CE), il 14.04.1968 ed ivi residente alla Via Brezza s.n.c., c.f. BCC NNL 68D54 B715X, i quali potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, con firma disgiunta, nessuno escluso. La direzione tecnica e professionale della farmacia è affidata al socio dott. Leopoldo Coppolino;

- di revocare, contestualmente, il D.P.G.R.C. n. 10374 del 28 giugno 1990, con il quale il dott. Antimo Del Giudice, farmacista, nato a Caserta (CE) il 29.09.1953, c.f. DLG NTM 53P29 B963T, fu autorizzato a gestire, quale titolare, la farmacia rurale sede farmaceutica unica della Pianta Organica del Comune di Piana di Monte Verna (CE);

- di trasmettere copia del presente provvedimento: all'A.G.C. Assistenza Sanitaria Area 20; al B.U.R.C., per la pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Dott. Felice D'Andrea